

CIRCOLARE n° 05/2019

Oggetto: - Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 cd. Decreto Crescita
- Circolare Agenzia delle Entrate 14/2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019 la **L. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019** (c.d. Decreto crescita), la quale, tra le altre cose, introduce una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle **principali scadenze fiscali**.

PROROGA VERSAMENTI: vengono prorogati al 30 settembre i termini dei versamenti da Unico 2019 per i contribuenti che esercitano in forma di impresa o di lavoro autonomo attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità (sostitutivi degli Studi di Settore). Beneficiano della proroga anche i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni e imprese familiari, i soci di SRL che, per opzione, imputano i redditi per trasparenza, nonché coloro che esercitano nel regime dei minimi o forfettari. Nel dettaglio le imposte e contributi oggetto di proroga:

- il **saldo** e il **primo acconto** risultanti dalle **dichiarazioni Irpef, Ires e Irap**,
- il **saldo** e il **primo acconto** dell'**imposta sostitutiva** prevista per i **contribuenti forfettari** e per i **contribuenti minimi**,
- il **saldo** e il **primo acconto** della **cedolare secca** (pur **non** trattandosi di redditi riconducibili all'**attività d'impresa del contribuente**),
- il **saldo** dell'**addizionale regionale**, nonché il **saldo** e il **primo acconto** dell'**addizionale comunale Irpef**,
- il **saldo** e il **primo acconto** dell'**Ivite** e dell'**Ivafe**,
- i **diritti camerali**, essendo i termini di versamento degli stessi **legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi**,
- l'**Iva annuale 2018** (non rientra, invece, nella proroga l'**Iva trimestrale 2019** in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle **dichiarazioni annuali**),
- il **saldo** e il **primo acconto** dei **contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale** (sul punto si impone però una distinzione: mentre gli **imprenditori individuali** e i **soci di società "trasparenti"** potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i **soci di Srl non trasparenti** il differimento è **limitato ai soli contributi Inps**, dovendo invece le **altre imposte essere versate nei termini ordinari**),
- il **saldo** e il **primo acconto** dei **contributi Inps Gestione separata**.

TRASMISSIONE TELEMATICA UNICO 2019: viene differito dal 30 settembre al 30 novembre il termine ultimo per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi. Trattasi non di proroga ma di modifica a regime.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: viene disposto che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, **le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano** in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto".

I **sogetti passivi Iva** non ancora in possesso di un **registratore telematico** potranno quindi **trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (le **modalità di trasmissione online** dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da uno **specifico provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

In tal caso, tuttavia, i soggetti passivi Iva dovranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i **registratori di cassa già in uso** ovvero tramite **ricevute fiscali**: questa facoltà è ammessa **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, non oltre la **scadenza del semestre**.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo di rilascio al cliente dello **scontrino** e della **ricevuta fiscale** e l'**obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi** fino alla messa in uso del **registratore telematico**.

Dal punto di vista **operativo**, quindi, tutti i soggetti passivi Iva chiamati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sin da oggi, **1° luglio**, potranno **trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il 31 agosto** senza incorrere in sanzioni, **indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico**.

Sempre in tema di **corrispettivi telematici**, l'Agenzia delle entrate ha diffuso una **procedura web alternativa ai registratori di cassa telematici** per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il **nuovo servizio web** dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale **Fatture e Corrispettivi**, può essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite **tablet** e **smartphone** e consente ai **sogetti interessati di predisporre online un documento commerciale** e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i **dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata**.

Più precisamente, l'**operatore Iva che effettua la cessione o prestazione deve verificare i suoi dati già precompilati** e inserire i **dati relativi all'operazione effettuata** (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la **modalità di pagamento** (denaro contante o elettronico).

Il **documento** può, quindi, essere **stampato** e **consegnato al cliente** su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, **inviato via email** o con altra **modalità elettronica**.

INVIO FATTURE ELETTRONICHE: a partire dal 1° luglio, la fattura deve essere inviata allo SDI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione ma, così come indicato dalla circolare 14/E/2019, **nel campo "data" va sempre indicata la data dell'effettuazione dell'operazione**.

L'**articolo 21 D.P.R. 633/1972**, come modificato ad opera dell'**articolo 11 D.L. 119/2018**, prevede che nella fattura debba essere indicata, **se diversa dalla data di emissione della fattura, la data di effettuazione dell'operazione**. Sul punto, la **circolare 14/E/2019** precisa che *"in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la **data di effettuazione dell'operazione**"*. A tal fine ricordiamo ancora una volta che la data di effettuazione dell'operazione corrisponde:

- per le **cessioni di beni mobili**, alla **data di consegna o spedizione**;
- per le **cessioni di beni immobili**, alla **data di stipula dell'atto**;
- per le **prestazioni di servizi**, al **momento di pagamento del corrispettivo**.

Riprendendo l'esempio fornito nella [circolare 14/E/2019](#), per un'operazione effettuata in data **28 settembre 2019**, la fattura può essere inviata allo Sdi nell'intervallo temporale che va **dal 28 settembre stesso fino al 10 ottobre 2019 compreso**, valorizzando sempre il campo "Data" indicando il momento di effettuazione dell'operazione (28 settembre 2019).

Rimane ferma la possibilità di emettere la fattura con data antecedente a quella di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia precisa, che per le **fatture cartacee, o elettroniche non inviate tramite Sdi**, (vedi forfettari o minimi), laddove la fattura non sia emessa contestualmente all'effettuazione dell'operazione, **nel documento devono essere riportate entrambe le date**.

Le regole per l'emissione della **fattura differita** prevedono già l'obbligo di indicare nel documento gli estremi delle singole operazioni effettuate (consegne dei beni documentate da Ddt ad esempio); l'Agenzia ritiene che sia **sufficiente indicare una sola data per le fatture differite elettroniche inviate tramite Sdi**, e più precisamente quella di **effettuazione dell'ultima consegna avvenuta nel corso del mese di riferimento**.

Riprendendo l'esempio dell'Agenzia proposto nella [circolare 14/E/2019](#), nel caso di consegna di beni allo stesso soggetto nei giorni 2, 10 e 28 settembre 2019 (documentate con Ddt), sarà possibile **inviare la fattura differita elettronica allo Sdi fino al 15 ottobre 2019**, indicando **nel campo "Data" della fattura la data dell'ultima consegna effettuata** (28 settembre 2019 nell'esempio).

DICHIARAZIONI D'INTENTO: a partire **dal prossimo 1° gennaio 2020** gli **esportatori abituali** non avranno più l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la **dichiarazione d'intento** e la **copia della ricevuta telematica di trasmissione** della stessa all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo di porre in essere tali **adempimenti**.

Ricordiamo che, allo stato attuale, l'esportatore deve porre in essere i seguenti **adempimenti**:

- **inviare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria** la dichiarazione d'intento (datata e numerata progressivamente);
- **inviare copia della stessa al fornitore** unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
- **annotare in apposito registro la dichiarazione d'intento emessa nei confronti di ciascun fornitore**.

Dal canto suo, **il fornitore**, una volta ricevuti i predetti documenti, deve

- **eseguire il riscontro telematico (sul sito dell'Agenzia) che confermi l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale**,
- **numerare le dichiarazioni d'intento ricevute e annotarle in apposito registro**.

Con l'approvazione definitiva della legge di conversione del **D.L. 34/2019** viene **abrogato, dal prossimo 1° gennaio 2020, l'obbligo da parte dell'esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d'intento sia la copia della ricevuta telematica** di avvenuta presentazione.

Viene abrogato altresì l'obbligo di **annotazione delle dichiarazioni d'intento** (sia ricevute che emesse) **in apposito registro**.

RIAPERTURA TERMINI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: salvo che per i ruoli già inclusi nel modello per la Rottamazione-ter originaria (art. 3 DL 119/2018), è disposta la **riapertura al 31/07/2019** dei termini per aderire:

- **alla rottamazione-ter**, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il **1/01/2000 e il 31/12/2017**;
- **al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica**, affidati agli agenti della riscossione tra il 1/01/2000 al 31/12/2017.

La dichiarazione di adesione deve essere presentata (o integrata) entro il predetto termine del 31/07/2019. Per la **rottamazione-ter**:

- il pagamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30/11/2019 o rateizzato in 17 rate;
- l'agente della riscossione comunica al debitore entro il 31/10/2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- alla data del 30/11/2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni;
- i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7/12/2018, possono essere definite in unica soluzione entro il 30/11/2019, ovvero con un massimo di 9 rate.

A disposizione per ogni altra informazione.

Cordiali saluti.

Spinea, 02/07/2019

Studio Cupoli